

ALLEGATO 1

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

- 1.1 Le Aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono autorizzati a rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari di cui al punto 2, nel limite del fondo assegnato di cui al p.to 6.3, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa di cui al punto 3.1:

AMU, AME) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;

ATU, ATE) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;

ANU, ANE) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;

E) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;

G) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");

- 1.2 **Per il trasporto pubblico su gomma**, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. AMU,AME,ATU,ATE,ANU,ANE e G:

- sono nominativi ed intestati unicamente ai soggetti agevolati individuati in base ai criteri di cui al punto 2 e contraddistinti dalla dicitura "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA", se emessi su supporto cartaceo, oppure dal "PROFILO AGEVOLATO", con indicazione della categoria di cui al punto 2, se emessi in formato elettronico per il sistema "MARTA";
- sono acquistabili presso le rivendite autorizzate dalle Aziende di TPL o, se consentito dall'azienda di trasporto, in modalità online, previa esibizione del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4;
- sono validi solo se utilizzati assieme al predetto documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria;
- hanno la stessa validità temporale dei corrispondenti abbonamenti ordinari, come definiti con la DGR n. 1036/22 e la relativa scadenza deve ricadere entro il termine di scadenza del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4 ad esso abbinato.

- 1.3 **Per il trasporto pubblico ferroviario**, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. E:

- sono titoli di viaggio di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA";
- sono rilasciati dietro esibizione del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4, e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultimo;

- hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso e comunque la relativa scadenza deve ricadere entro il termine di scadenza del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4 ad esso abbinato;
- Consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie.
- Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.

1.4 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale e nei limiti di spesa ad esse attribuiti.

2. Individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari della circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

2.1 Sono individuati come potenziali beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1.1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili agli EE.LL. concedenti, i residenti dei Comuni delle Marche ed appartenenti alle seguenti categorie:

A1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sottocategorie:

- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67% (D.Lgs 509/88) oppure con inabilità totale (L. 118/71, artt. 2 e 12);
- Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
- Soggetti minori portatori di handicap con condizione di gravità, ai sensi della L. 104/92.
- Sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- Ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
- Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
- Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- Grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.
- Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;

A2) tutti coloro che, *non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero avendo una situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00 (compreso)*, rientrano nelle medesime sottocategorie di cui al precedente punto a1).

- B) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;
 - C) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);
 - DS) Studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, che subiscono un disagio localizzato nelle Aree Interne (SNAI) di cui alle DD.GG.RR n. 1126/2014 e n. 1308/2014, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, dove il servizio di TPL su questo abbia subito rilevanti limitazioni o ritardi, dovuti a cause di forza maggiore non dipendenti dal gestore, quali ad esempio lavori stradali o dissesti idrogeologici importanti. Tali limitazioni consistono almeno nella totale chiusura della strada superiori a tre mesi nel corso dell'anno scolastico con conseguente reinstradamento dei servizi ed allungamento rilevante dei tempi di viaggio superiore ad un terzo del tempo di percorrenza ordinario della linea interessata dall'interruzione stradale.
 - E) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;
 - F) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;
 - G) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso)*;
 - H) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
 - L) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*.
 - RU) Cittadini ucraini, residenti in Ucraina, ed i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, in fuga dagli eventi bellici in atto, dimoranti nei Comuni delle Marche e titolari della *protezione temporanea*.
- 2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie F e G del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.
- 2.4 I soggetti appartenenti alle categorie A1 e A2, per i quali nel documento di riconoscimento dell'agevolazione di cui al punto 4 sia prevista la *presenza dell'accompagnatore a bordo del mezzo (Accompagnatore: SI)*, con l'acquisto del titolo

agevolato, venduto con le tariffe di cui al successivo punto 3, hanno diritto a viaggiare con un accompagnatore, limitatamente alle tratte ricomprese nel *percorso di validità* del documento medesimo.

In tali casi l'abbonamento del soggetto agevolato sarà costituito oltre che dal proprio titolo (c.d. "*master*") da un titolo impersonale (c.d. "*slave*") abbinato al precedente, ad uso dell'accompagnatore e valido esclusivamente nello stesso percorso del titolo "*master*".

2.4/bis Le disposizioni di cui al punto 2.4 si applicano anche ai soggetti appartenenti alla categoria B, qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure di "minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita".

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata - Costo massimo annuale	Abbonamenti autobus mensili (AME,AMU)	Abbonamenti autobus trimestrali (ATE,ATU)	Abbonamenti autobus annuali (ANE,ANU)	Abbonamenti mensili ferroviari (E)	Abbonamenti integrati (G)
A1)	5%	5%	5%	50%	n.p.
A2)	35%	35%	35%	50%	n.p.
B)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
C)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%
DS)	50% (Solo AME)	n.p.	50% (Solo ANE)	n.p.	n.p.
E)	50%	n.p.	n.p.	50%	n.p.
F)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%
G)	50%	n.p.	50%	50%	50%
H)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
L)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
RU)	10%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

4. Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria

4.1 Per usufruire dei potenziali benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti:

- a. Per le *agevolazioni di categoria DS*: gli interessati devono presentare presso le principali biglietterie indicate dai Gestori di tpl, i propri documenti di riconoscimento personale e l'iscrizione presso l'Istituto degli studi frequentato.

- b. Per le *agevolazioni di categoria RU*: gli interessati devono presentare presso le principali biglietterie indicate dai Gestori di TPL, i propri documenti di riconoscimento personale e il permesso di soggiorno da cui risulti la *protezione temporanea* come documentata da Questura/Commissariato territoriale. Non è consentito, per uno stesso soggetto, riconoscere più di un titolo di viaggio nello stesso periodo e/o specificare più di un percorso di validità.
- c. Per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*: gli interessati devono munirsi di apposito documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, in formato cartaceo o digitale PDF, se richiesto in modalità online, rilasciato dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, che abbiano aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle Aziende di TPL dei minori introiti come specificato nel successivo punto 6, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. È obbligatorio per i Comuni, al primo rilascio e ad ogni modifica o rinnovo con modifica del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, fatta eccezione per la convalida di cui al p.to 4.6, richiedere agli interessati il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16.
- 4.2 I Comuni riconoscono il diritto all'agevolazione su esplicita richiesta da parte del soggetto interessato, per se stesso o per altro soggetto di cui è genitore/tutore/familiare o altra fattispecie prevista dalla legge, **anche in modalità online** tramite l'apposito modulo "**Richiesta di agevolazione per il TPL SISTAG**" disponibile sulla piattaforma **Cohesionwork-PA** (<https://cohesionworkpa.regione.marche.it/>), accessibile esclusivamente mediante SPID/CNS/CIE. Il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive) attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. Per le persone appartenenti alle categorie A1, A2 e B è possibile presentare la *Carta europea della disabilità - Disability Card*, rilasciata a tutti i soggetti in condizione di *disabilità media, grave e di non autosufficienza*, appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE, ai sensi del D.Lgs n. 159 del 05/12/2013, in corso di validità (con scadenza il 15/01 dell'anno successivo).
- Riguardo alla attestazione ISEE si precisa si intende riferita all'ISEE "Standard", salvo presentazione di ISEE "Corrente" nei casi previsti dalla Legge.
- 4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, riconoscere più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità, ad eccezione di minori o studenti rientranti nelle categorie di cui al punto 2, figli di genitori che dimorano in località distinte, per i quali è consentito un massimo di due abbonamenti per garantire i due diversi percorsi.
- 4.4 I documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria rilasciati dai comuni, da produrre esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1, su supporto cartaceo o digitale PDF, se richiesto con modalità online tramite la piattaforma *cohesionworkpa.regione.marche.it*, rispecchiano il seguente modello formale:

» **DOCUMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L.**

Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. e ss.mm.ii., il presente documento attesta unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie per l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 2 della deliberazione, nei

limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti.	
DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG)	 Foto:
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Nominativo	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Accompagnatore	
Residenza - Indirizzo	
Residenza - CAP	
Residenza - Città	
Residenza - Telefono	
Lavoro - Indirizzo	
Lavoro - CAP	
Lavoro - Città	
Fax	
Email	
DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG)	
ID Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Codice Azienda/Ente	(preassegnato SISTAG)
Tipo di agevolazione	
Data di primo rilascio	
Data ultima convalida	
Validità	
Data eventuale annullamento	
Data di scadenza	
Valore ISEE certificato	
Percorso di validità / Annotazioni	
ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE	

.....

ELENCO TITOLI ACQUISTATI

.....

Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:

4.5 Gli utenti muniti del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle Aziende del trasporto pubblico su gomma, *che può essere emessa sia su supporto cartaceo che elettronico per il sistema "MARTA"*.

4.6 Per le categorie H ed L di cui al p.to 2.1, la validità del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali, anche in modalità online tramite la piattaforma *cohesionworkpa.regione.marche.it*, di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio.

La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.

4.7 I documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4.4 hanno **validità**, rispettivamente:

- a) per le *agevolazioni di categoria G e DS*: dalla data di rilascio fino al **31/08 dell'anno corrente se rilasciate tra il 01/01 e il 31/08 dello stesso anno, altrimenti al 31/08 dell'anno successivo se rilasciate tra il 01/09 e il 31/12 dell'anno corrente**;
- b) per le *agevolazioni di categoria RU*: dalla data di rilascio fino al **31/08 dell'anno corrente se rilasciate tra il 01/01 e il 31/08 dello stesso anno, altrimenti al 31/08 dell'anno successivo se rilasciate tra il 01/09 e il 31/12 dell'anno corrente** o al termine dello stato di emergenza, dichiarato con il DPCM 28/02/2022, qualora rideterminato antecedentemente;
- c) per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*: dalla data di rilascio fino al **31/10 dell'anno corrente se rilasciate tra il 01/01 e il 31/08 dello stesso anno, altrimenti al 31/10 dell'anno successivo se rilasciate tra il 01/09 e il 31/12 dell'anno corrente**.

5. Anagrafe delle agevolazioni

5.1 *Per le agevolazioni di categoria diversa da "DS" e "RU"* i Comuni devono procedere al rilascio dei documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <https://sistag2.regione.marche.it>. Tramite il predetto sistema informativo i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio,

i seguenti dati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”) in materia di protezione dei dati personali e sensibili:

- la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
- i dati anagrafici del titolare;
- l'eventuale diritto all'accompagnamento;
- Valore ISEE certificato;
- la data di rilascio;
- l'eventuale data di annullamento;
- l'eventuale data di ultima convalida;
- Il percorso di validità prescelto.

5.1b *Per le agevolazioni di categoria “DS”:* Le Aziende di TPL *extraurbano* prima di emettere abbonamenti agevolati per tale categoria, comunicano alla Regione Marche la sussistenza delle condizioni previste, allegando l'ordinanza di chiusura della strada e l'incremento dei tempi di percorrenza, al fine di ricevere l'assenso all'emissione dei titoli agevolati.

5.2 Le Aziende di TPL devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica, mediante caricamento nel sistema informativo SISTAG accessibile via internet all'indirizzo <https://sistag2.regione.marche.it>, contestualmente all'emissione dei titoli di viaggio stessi e comunque entro il mese di emissione di ciascun titolo.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- Per le *agevolazioni di categoria DS*: del numero SISTAG unico **19999999xx**; dove xx è un suffisso dipendente dall'anno di applicazione
- Per le *agevolazioni di categoria RU*: del numero SISTAG unico **19999999yy**; dove yy è un suffisso dipendente dall'anno di applicazione
- Per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*: del numero della tessera SISTAG rilasciata dal Comune cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 2.1, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.

Le Aziende che attivano il sistema di bigliettazione elettronica “MARTA”, in attuazione del protocollo d'intesa del 16/07/2019, approvato con la DGR 865/2019, devono utilizzare in via prioritaria la modalità di trasmissione automatica al SISTAG dei dati dei titoli agevolati venduti, a cadenza giornaliera, tramite apposito webservice WS_SISTAG operativo nell'ambito della piattaforma web del SISTAG.

Per un costante ed efficace monitoraggio della spesa le Aziende devono monitorare costantemente le risorse ancora disponibili rispetto al budget assegnato dalla Regione, tramite l'apposita funzione SISTAG “Report controllo budget C.P.”, valutando l'eventuale

necessità di sospendere le vendite. Tale ultima condizione potrà essere segnalata anche dalla Regione.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle Aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

6.1 Il rimborso dovuto alle Aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari, e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati, con riferimento alla tabella del punto 3.1.

6.2 Le quote di rimborso spettante alle Aziende sono a carico, rispettivamente:

- a) Per le *agevolazioni di categoria DS e RU*: Totalmente a carico della Regione (100%);
- b) Per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*:
 - Per i soggetti residenti nei comuni la cui quota di compartecipazione, calcolata per singola azienda di trasporto, sia pari o superiore ad € 100,00:
 - 95% a carico della Regione Marche;
 - 5% a carico dei Comuni.
 - Per i soggetti residenti nei comuni la cui quota di compartecipazione, calcolata per singola azienda di trasporto, sia inferiore ad € 100,00:
 - 100% a carico della Regione Marche.

La ripartizione dell'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti alle Aziende di trasporto è calcolata esclusivamente sulla base delle quote da rimborsare risultanti dal totale della colonna **"Da rimborsare"** nel prospetto elaborato tramite la funzione **"Rimborso da Regione e Comuni C.P."** del sistema informativo SISTAG, ivi comprese le quote di compartecipazione dei Comuni.

6.3 Relativamente alla **quota di competenza della Regione**, l'assegnazione dei fondi e la liquidazione dei rimborsi, è effettuata con Decreto del Dirigente del Settore Mobilità e TPL, secondo la tempistica seguente:

- Entro il **31/10 dell'anno corrente** assegnazione del fondo disponibile alle Aziende di trasporto, secondo il seguente criterio di riparto: per il 40% in base alla popolazione residente e per il restante 60% in base alla distribuzione della spesa storica tra le Aziende medesime.
- Entro il **31/01 dell'anno successivo** erogazione alle Aziende di trasporto di una anticipazione pari al massimo il **15%** dell'importo assegnato come determinato al punto precedente. La liquidazione verrà disposta esclusivamente a favore dei soggetti per i quali la stessa ammonta almeno a 1000,00 euro. La liquidazione avverrà previa presentazione della fattura da parte delle aziende, indicante i riferimenti degli impegni di spesa che verranno comunicati dalla Regione.
- Entro **60 giorni dalla fatturazione**, previa validazione dei dati rendicontati e certificati secondo le date di seguito indicate, liquidazione dei rimborsi relativi ai titoli venduti nei periodi, rispettivamente, *dal 01/09 al 31/12 dell'anno corrente e dal 01/01 al 31/08 dell'anno successivo*.

A tal fine i Gestori dovranno preventivamente **trasmettere e certificare nel sistema SISTAG**, tramite apposita funzione, i dati dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 5.2, entro le seguenti scadenze:

- 1) **31/01 dell'anno successivo** per i titoli venduti dal **01/09 al 31/12 dell'anno corrente**;

- 2) **30/09 dell'anno successivo** per i titoli venduti dal **01/01 al 31/08 dell'anno successivo**.

Copia in PDF della certificazione dovrà essere scaricata dal SISTAG, sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti dei Gestori e ricaricata sullo stesso SISTAG.

Decorsi i termini ultimi del **31/01** e del **30/09 di ogni anno**, la Regione rende definitivi i dati trasmessi, ai fini del riconoscimento del rimborso sia per la quota di competenza che per quella in carico ai Comuni, tramite **consolidamento al SISTAG dei dati, rispettivamente al 31/12 dell'anno precedente e 31/08 dell'anno corrente**. Non è possibile per le Aziende trasmettere successivamente i dati riferiti ai periodi consolidati.

I dati consolidati e certificati al SISTAG saranno oggetto di verifica da parte della Regione che, in caso di esito positivo dell'istruttoria, procederà alla **validazione nel sistema SISTAG della certificazione**. Con tale operazione sarà possibile per il Gestore scaricare, sempre dal SISTAG, il **report "prospetti di fatturazione"** dove è esplicitato l'ammontare definitivo del rimborso riconosciuto per il periodo di riferimento, con evidenziazione della quota imponibile, iva ed i riferimenti agli impegni di spesa nel bilancio regionale, da riportare in fattura.

In fase di invio delle fatture alla regione, i gestori dovranno obbligatoriamente allegare la certificazione già caricata sul SISTAG, in assenza della quale la Fattura sarà rifiutata.

Per le aziende che non trasmettono e certificano i dati di cui al punto 5.2, entro le suddette scadenze, la corrispondente quota di fondo assegnato potrebbe essere revocata dalla Regione, qualora se ne ravvisi la necessità.

- 6.3/bis Relativamente alle **quote del 5% di competenza dei Comuni**, queste devono essere versate dai medesimi direttamente alle Aziende del TPL entro il **31/12 di ogni anno**. **Le quote definitive a carico di ciascun Comune saranno rilevabili dal SISTAG dopo il consolidamento dei dati al 31/08 dell'anno corrente, tramite la funzione "Report rimborsi per azienda"**. In particolare:

- 1) Entro il **31/10 dell'anno corrente** i comuni devono caricare tramite l'apposita funzione **"Compartecipazione alla spesa"** del SISTAG i **dati amministrativo – contabili degli impegni di spesa** assunti nel proprio bilancio a copertura della quota di compartecipazione.
- 2) Entro il **31/12 dell'anno corrente** le Aziende presentano fattura elettronica ai Comuni per il rimborso delle rispettive quote di compartecipazione, come desumibili dall'apposita funzione **"Prospetti di fatturazione" del SISTAG**.

Per i Comuni che non hanno dato seguito alla liquidazione delle fatture presentate dalle Aziende per la liquidazione della propria quota di compartecipazione del 5% entro la suddetta data, potrà essere disposta l'interdizione al rilascio del "Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria", di cui al precedente punto 5, ai propri residenti o domiciliati, fino all'assolvimento del predetto obbligo.

- 6.7 Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, ed è necessario che le Aziende medesime inseriscano nella fattura le informazioni presenti sulla sezione dedicata della piattaforma SISTAG di cui al precedente punto 6.3/bis come di seguito riportato a scopo esemplificativo:

Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	2DM3CR (nel caso della Regione)	"CodiceDestinatario" (1.1.4)
Ordine di acquisto	<i>Segnatura di protocollo dell'ordine di fatturazione emesso dall'ente, a mezzo PEC.</i>	"IdDocumento" (2.1.2.2)
Identificativo fascicolo	<i>Verrà comunicato dall'ufficio regionale prima dell'invio della fattura</i>	"RiferimentoTesto" (2.2.1.16.2)
Codice IBAN	IT xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx	"IBAN" (2.4.2.13)
Riferimento impegno di spesa	Estremi dell'atto Regionale di assegnazione ed impegno del fondo disponibile ai sensi del D.lgs 118/2011	"Causale" (.....)

6.8 Il Settore Mobilità e TPL, a cadenza annuale:

- definisce sulla base dell'andamento della spesa storica e dello stanziamento complessivo messo a disposizione dal bilancio regionale con apposito atto dirigenziale, i budget individuali per ciascun Gestore;
- attua il monitoraggio e l'elaborazione di proiezioni periodiche sull'andamento della spesa relativa al periodo di vigenza dei criteri di cui al punto 1, sulla base della quali potrà essere attuato l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto del Settore Mobilità e TPL, delle risorse non utilizzate da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, purché il budget complessivo previsto a bilancio non sia stato superato. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ai Gestori ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo;
- attua l'implementazione ed il monitoraggio del popolamento della sezione della piattaforma SISTAG dedicata alla fatturazione e pagamenti;

6.9 È comunque facoltà della Regione disporre ai Gestori, previa approvazione di apposita delibera e qualora ciò si rendesse necessario sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa maturata rispetto alle effettive disponibilità di bilancio, la sospensione della vendita dei titoli di viaggio agevolati.

7. Sanzioni

7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, certificate secondo quanto disposto al punto 4, che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 12/2009 decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le Aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.

- 7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 I Comuni che entro il mese di settembre di ogni anno abbiano rilasciato o rinnovato complessivamente oltre n. 100 (compreso) certificati di agevolazione sono tenuti ad effettuare controlli a campione su almeno il 50% delle autocertificazioni presentate in detto periodo e a trasmettere alla Regione, entro il mese di dicembre dello stesso anno, gli esiti di tali accertamenti con i relativi provvedimenti assunti, con riferimento a quanto disposto al precedente punto 7.3. In mancanza di tale adempimento potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei comuni medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati il documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.
- 7.5 Qualora siano segnalate, da parte delle Aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 7.1, 7.2, o 7.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo è facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono **dall'1/9/2024** e potranno essere modificate, sospese o revocate soltanto con espressa nuova deliberazione di Giunta Regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) se necessario.